



BIZANTINA RAVENNA ODV

Associazione di Volontariato di Protezione Civile OdV

Sede legale Viale Vincenzo Randi 102, Ravenna (RA)

Cellulare h24 3312063444 - C.F. 92098630392

STATUTO

BIZANTINA RAVENNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ODV

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. È costituito un Ente del Terzo Settore denominato "BIZANTINA RAVENNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ODV" o, in forma abbreviata, "BIZANTINA RAVENNA - AVPC - OdV";
2. L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale della Emilia Romagna e dei principi generali dell'ordinamento giuridico regionale, italiano ed europeo.
3. La denominazione "Organizzazione di Volontariato" ovvero l'acronimo "OdV" dovranno essere adoperati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solamente una volta effettuata l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non assumendo l'associazione, prima di tale momento, la qualifica di Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 CARATTERE PRIVATO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'associazione ha carattere esclusivamente privato e non può essere sottoposta a direzione, coordinamento e/o controllo da parte di Amministrazioni Pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.

Art. 3 SEDE LEGALE

1. L'associazione ha sede legale nella Repubblica Italiana, in Comune di Ravenna in Viale Vincenzo Randi 102.

- 
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto e può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, che dovrà essere comunicata dal rappresentante legale dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. L'Assemblea straordinaria degli associati può deliberare lo scioglimento dell'associazione con le modalità di cui *infra*.

Art. 5 FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE

1. L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, opera nel settore delle attività di "Protezione Civile" nelle forme e nelle modalità previste dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. L'associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - la previsione, la prevenzione, la gestione e il superamento delle emergenze;
 - la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
 - la promozione e il coordinamento di iniziative di responsabilizzazione civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza;
 - la cooperazione con enti, istituzioni pubbliche e private e con altri Enti del Terzo Settore, nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
3. L'associazione riconosce l'importanza dell'unità del volontariato quale fattore fondamentale per la massima efficacia ed efficienza del servizio di Protezione Civile e a tal fine si impegna a incentivare la reciproca collaborazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio, sia per le attività di formazione, di addestramento ed esercitative, sia in occasione degli Eventi a Rilevante Impatto Locale (RIL), sia nelle emergenze, il tutto in una visione di insieme con i Comuni limitrofi a quello di Ravenna e della provincia di Ravenna nonché della Regione Emilia Romagna e dell'intero sistema nazionale di Protezione Civile.
4. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
 - L'educazione, istruzione e formazione professionale;
 - La Protezione Civile.
2. Tali attività vengono svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, potendo l'associazione collaborare altresì con enti pubblici e privati e con altri Enti del Terzo Settore.
3. L'associazione, in conformità allo statuto e agli scopi che si propone, nell'ambito delle seguenti attività, rientranti tra le predette attività di interesse generale, può perseguire soltanto quelle per le quali dispone di volontari con comprovate competenze:
 - a. attività logistico-gestionali;
 - b. attività cinofile;
 - c. attività idrogeologiche;
 - d. attività antincendio boschivo;
 - e. attività tele-radiocomunicazioni - GPS;
 - f. attività subacquee e di soccorso nautico;
 - g. attività su imenotteri;
 - h. attività di formazione nelle scuole, compresa la "pet therapy";
 - i. attività inerenti all'ambito meteorologico;
 - j. nucleo di pronto intervento;
 - k. impianti tecnologici e servizi essenziali;
 - l. sanitaria;
 - m. soccorso alpino;
 - n. spelologia;
 - o. ricerca persone e pubblica assistenza;
 - p. ricerca persone scomparse con utilizzo di cani molecolari addestrati;
 - q. attività di antincendio di livello 1, 2 e 3;
 - r. interventi di primo soccorso con eventuale utilizzo attivo di BLS e BLSD;
 - s. Trasporto persone in mezzi idonei di persone con difficoltà di mobilità.

in particolare, l'associazione effettua:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali ed internazionali di Protezione Civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna

Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni *ad hoc* con Enti o Strutture pubbliche o private;

- attività di promozione della cultura di Protezione Civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idrogeologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 7 ATTIVITÀ ESCLUSE

1. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto e dei limiti stabiliti dalla legge e delle norme attuative;
2. il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 8 RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, dalle quote associative e contributi degli associati, eredità donazioni e legati, contributi Statali, enti locali o altri enti pubblici; contributi dell'Unione Europea; entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (ad es. feste,

sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata è ammessa ai sensi del d.lgs 117/2017.

2. Inoltre, l'associazione può:

- a. effettuare attività di carattere promozionale purché rivolte all'associazione stessa;
- b. ottenere donazioni spontanee a seguito di interventi esclusivamente inerenti alle proprie specializzazioni e competenze effettuati anche presso privati, purché ciò non vada a scapito dei servizi di emergenza;
- c. ottenere donazioni spontanee a seguito del prestito temporaneo a terzi dei propri mezzi e delle proprie attrezzature, purché ciò non vada a scapito dei servizi di emergenza.

Art. 9 CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

TITOLO II ELEMENTI PATRIMONIALI

Art. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'associazione non persegue scopo di lucro.
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla associazione.

Art. 11 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.
2. Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito:
 - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio medesimo.

3. Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- d. quote associative;
 - e. contributi degli associati per le spese dell'associazione;
 - f. contributi pubblici;
 - g. contributi privati;
 - h. donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
 - i. rendite patrimoniali;
 - j. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - k. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per le attività di interesse generale prestate;
 - l. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84 comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - m. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - n. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
 - o. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
 - p. contributi di organismi internazionali;
 - q. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - r. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - s. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - t. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - u. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - v. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
4. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente o dal Tesoriere o da altro componente del Consiglio Direttivo secondo specifica deliberazione.

Art. 12 UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominati, a favore degli associati, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche associative, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a favore degli associati, dei componenti degli organi amministrativi, di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività d'interesse generale perseguita dall'associazione e come sopra specificata;
- e. la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- f. qualunque bene mobile e immobile può essere ceduto a terzi, a eccezione di beni di cui l'associazione non può pienamente disporre.

TITOLO III PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 ASSOCIATI

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Gli associati sono suddivisi in ordinari e onorari:
 - a. gli associati ordinari sono tutti coloro i quali, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, con le limitazioni statutarie indicate nell' Art.20 punto 9, e sono regolarmente coperti dalle forme assicurative previste dall'associazione. Tali associati sono a loro volta divisi nelle seguenti due categorie:
 - associati ordinari operativi: sono coloro i quali dispongono di attestato di superamento del Corso Base per volontari di Protezione Civile o analoga formazione ufficialmente riconosciuta. Dalla data di ammissione in associazione l'associato ordinario operativo accede a un periodo di prova di sei mesi al termine del quale il Consiglio Direttivo deve deliberare per confermare o meno l'operatività del volontario;
 - associati ordinari non operativi: sono coloro i quali non hanno attestato di superamento del Corso Base per volontari di Protezione Civile o analoga formazione ufficialmente riconosciuta. Possono partecipare a tutte le attività formative ed esercitative e di gestione interna ma non possono in alcun modo partecipare ad alcun intervento pubblico;
 - b. associati onorari: sono coloro i quali hanno fornito un particolare e riconosciuto contributo alla vita dell'associazione. Tali associati non partecipano attivamente alla vita dell'associazione, hanno diritto di voto.

Art. 14 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee e di conoscerne anticipatamente l'Ordine del Giorno;
 - esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi associativi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- esaminare i libri associativi secondo le modalità previste dal Regolamento Interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea degli associati;
- svolgere le attività preventivamente concordate relativamente alla tipologia di associato indicata nell'art. 13 del presente statuto;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali nonché con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- rinnovare, sotto la propria responsabilità, la certificazione medica alla scadenza o in casi di sopraggiunti problemi fisici e/o di salute;
- presentare, al rientro da assenza per malattia o riabilitazione fisica, una dichiarazione medica che attesti la piena idoneità dell'associato ad assumere compiti operativi o che ne evidenzia eventuali limitazioni.

Art. 15 MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Possono essere ammessi come aspiranti associati tutti coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e ne abbiano fatto apposita richiesta.
2. Gli aspiranti associati devono compilare e consegnare i documenti predisposti per la domanda di ammissione all'associazione.
3. Le domande, oltre alle informazioni anagrafiche, ai titoli di studio, alle informazioni professionali e formative, devono contenere i seguenti documenti quali condizioni essenziali per l'accettazione della candidatura:
 - La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale l'aspirante associato dichiara sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - la dichiarazione medica che attesti l'idoneità del volontario a partecipare alle attività dell'associazione, esplicitando formalmente le eventuali limitazioni. Ogni altra documentazione medico-sanitaria non può essere in alcun caso trattenuta dall'associazione in quanto trattasi di informazioni sensibili inerenti alla normativa della *privacy*;

- la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto e del Regolamento Interno.
- 4. A seguito della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve deliberare o meno l'accettazione in associazione dell'aspirante associato.
- 5. In caso di accettazione del nuovo associato, la decisione deve essere comunicata all'interessato che deve essere annotato nel Libro degli Associati.
- 6. In caso di reiezione, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato le specifiche motivazioni entro trenta giorni dalla delibera.
- 7. L'associazione, pur fondando le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati, può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge.

Art. 16 QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli associati sono chiamati al versamento obbligatorio annuale per il rinnovo dell'iscrizione all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo decide la quota per l'anno successivo entro la fine dell'anno in corso.
3. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni, di decesso o di perdita della qualità di associato.
4. Gli associati possono essere chiamati da delibera del Consiglio Direttivo a contribuire alle spese straordinarie annuali dell'associazione e/o a sanare perdite economiche quando compromettano la stabilità dell'associazione stessa.

Art. 17 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. L'esclusione degli associati operativi viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora egli ravvisi in concreto che il comportamento del volontario possa mettere a repentaglio la sicurezza legale del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immagine dell'associazione.
2. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei soci.
3. L'Assemblea degli associati delibera solamente dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
4. Il Consiglio Direttivo può decidere di togliere l'operatività a un associato qualora si manifestino particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo, frequentazione alle attività oggettivamente insufficiente, frequentazione ai corsi e alle esercitazioni oggettivamente insufficiente, dimostrata impreparazione tale da indurre situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri, sopraggiunte insufficienti condizioni fisiche e/o

psicofisiche comprovate da referti medici o, in loro mancanza, dal giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo (esempio età avanzata), comportamento contrastante con gli scopi statutari, gravi motivi comportamentali, persistente violazione degli obblighi statutari e/o inosservanza del Regolamento Interno.

5. Gli associati cessano l'appartenenza all'associazione altresì per i seguenti motivi:
- a. decesso;
 - b. mancato versamento del contributo per l'esercizio in corso entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c. dimissioni volontarie scritte:
 - l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale si riserva l'accettazione della lettera di dimissioni in relazione alle motivazioni presentate, verificando le eventuali reali motivazioni ed effettuando colloqui con il diretto interessato;
 - Le dimissioni non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione a fondo perduto e mantengono in capo al dimissionario le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Art. 18 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
2. Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, a seguito di approvazione del Presidente.
3. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 ELENCAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. Tesoriere.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:



a. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
3. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
4. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto.
5. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solamente da altri associati, conferendo loro delega scritta.
7. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due altri associati.
8. Non può essere conferita delega a un componente del Consiglio Direttivo.
9. Sono ammessi al voto gli associati ordinari che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Art. 21 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il bilancio di esercizio;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea degli associati straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modifiche dello statuto;

- 
- b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 22 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 23 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ordinari iscritti nell'apposito Libro degli Associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
4. Viceversa, in caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell'apposito Libro degli Associati.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché in quelle riguardanti la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel Libro delle Assemblee degli associati.
10. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 24 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
3. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
5. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati tra coloro che si candidano a tale ruolo presentando domanda scritta al Presidente.
6. I candidati al consiglio direttivo devono essere iscritti alla associazione e partecipare alle attività della associazione stessa.
7. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) persone. Il numero esatto, sempre dispari, è deciso dal Consiglio Direttivo uscente.
8. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni di direttivo o per delibera anticipata dell'Assemblea.
9. In caso di uscita di un consigliere dal Consiglio Direttivo, ne entra a far parte di diritto il primo dei non eletti dall'Assemblea degli associati. In caso di mancanza, sarà cura del Presidente convocare assemblea dei soci per l'elezione del nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Art. 25 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli associati;
 - deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- 
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - predisporre l'eventuale Regolamento Interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
 - predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio preventivo e le attività previste, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello interessato;
 - fissare l'ammontare della quota associativa annuale e altri eventuali contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione;
 - predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio di esercizio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
 - deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - proporre all'Assemblea degli associati ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli associati;
 - delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
 - assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea degli associati o ad altro organo associativo;
 - proclamare gli associati sostenitori e gli associati onorari.

Art. 26 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Questi ultimi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati medesimi.

- 
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax o con altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
 5. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità di invio almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, altri associati della medesima associazione, rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro e persone esterne.
 8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
 9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino alla data della scadenza del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. Il Presidente può essere rieletto per 1 (uno) solo secondo mandato, che sia consecutivo o non consecutivo
3. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - autorizza le spese in relazione alle linee di indirizzo contenute nel Bilancio Preventivo;
 - ha potere di firma per l'acquisto o l'alienazione di beni mobili e immobili, immatricolazione o alienazione di mezzi mobili di proprietà dell'associazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- 
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - può delegare, in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o a un altro componente del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza prolungata e ingiustificata, di impedimento formale, di cessazione volontaria o in caso di decesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico e/o la nomina di un nuovo Presidente. Solo ed esclusivamente in tali casi di assenza del Presidente per forza maggiore, di fronte agli associati, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente.
5. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 28 SEGRETARIO

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri associativi garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 29 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea degli associati può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da associati, da professionisti esterni e, quando la legge lo impone, da iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - verifica la correttezza formale della contabilità;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione di un aderente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- 
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea degli associati la situazione amministrativa e contabile dell'associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

TITOLO V

ASPETTI CONTABILI E BUROCRATICI

Art. 30 LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:
 - il Libro degli Associati;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce (se istituito).
3. I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere sottoscritto da Presidente e dal Segretario.

Art. 31 SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. Il Consiglio Direttivo può affidare al Tesoriere la gestione delle scritture contabili.

Art. 32 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio di ogni anno per terminare il giorno 31 dicembre successivo.

Art. 33 BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo e devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di cui si riferiscono.
2. I bilanci, che devono coincidere con l'anno solare, devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea degli associati, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il bilancio consuntivo dev'essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese, suddivisi per capitoli e voci analitiche.
6. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'associazione e di quelle a esse direttamente connesse.
7. Il bilancio preventivo dev'essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
8. Il bilancio preventivo deve essere redatto in base alle attività previste dall'associazione.

Art. 34 ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, mediante deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati.

Art. 36 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. A seguito dell'estinzione dell'associazione, qualunque sia la causa che abbia portato a tale evento ed esperita la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di proprietà della stessa al fine di estinguere le obbligazioni in essere, il patrimonio

residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se operativo, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dirigenti, tra gli associati, ovvero tra gli organi dirigenti e gli associati, dev'essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea degli associati a maggioranza dei componenti.

Art. 38 RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si richiamano le norme del Codice Civile nonché, una volta avvenuta l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quelle del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.